

REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2008 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2008****che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, i criteri di composizione degli alimenti per lattanti.
- (2) La direttiva 2006/141/CE dispone che unicamente le sostanze elencate nell'allegato III possano essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti al fine di soddisfare i requisiti relativi, tra l'altro, agli amminoacidi e ad altri composti azotati.
- (3) Risulta opportuno modificare l'allegato III della direttiva in oggetto al fine di permettere l'impiego di L-arginina e del suo cloridrato negli alimenti per lattanti.
- (4) La direttiva 2006/141/CE stabilisce altresì che gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine definiti al punto 2.2 dell'allegato I aventi tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi alle corrispondenti norme stabilite nell'allegato VI. Tale allegato fissa le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino ⁽³⁾ autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformemente alle specifiche relative al tenore proteico, alla fonte proteica nonché alla trasformazione e alla qualità delle proteine stabilite nell'allegato. L'autorizzazione scade il 27 ottobre 2008.
- (6) La direttiva 2006/141/CE dispone, su base permanente, l'autorizzazione stabilita nel regolamento (CE) n. 1609/2006. L'allegato VI della direttiva 2006/141/CE contiene le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine degli alimenti per lattanti in oggetto. In questo allegato non sono tuttavia elencati i requisiti specifici in materia di composizione riguardanti la qualità delle proteine. L'assenza di tali requisiti impedirebbe la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine in seguito alla scadenza del regolamento (CE) n. 1609/2006.
- (7) Nell'allegato VI della direttiva 2006/141/CE occorre aggiungere i requisiti mancanti concernenti la qualità delle proteine, compresi nell'autorizzazione stabilita dal regolamento (CE) n. 1609/2006. È pertanto opportuno modificare tale allegato di conseguenza.
- (8) Al fine di evitare perturbazioni del mercato degli alimenti per lattanti, il presente regolamento deve essere applicato a partire dal 28 ottobre 2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.⁽²⁾ GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati III e VI sono modificati come segue:

- 1) In cima all'elenco intitolato «Aminoacidi e altri composti azotati» della sezione 3 dell'allegato III è aggiunta la seguente sostanza:

«L-arginina e suo cloridrato ⁽¹⁾»

⁽¹⁾ La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.»

- 2) nell'allegato VI è aggiunto il seguente punto 4:

«4. **Qualità delle proteine**

Gli aminoacidi presenti nel latte materno che sono indispensabili o indispensabili in particolari condizioni, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

	Per 100 kJ ⁽¹⁾	Per 100 kcal
Arginina	16	69
Cistina	6	24
Istidina	11	45
Isoleucina	17	72
Leucina	37	156
Lisina	29	122
Metionina	7	29
Fenilalanina	15	62
Treonina	19	80
Triptofano	7	30
Tirosina	14	59
Valina	19	80

⁽¹⁾ 1 kJ = 0,239 kcal.»